



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 13/09/2018

### FATTO

La ricorrente chiede il rimborso della somma di € 2.435,35, a titolo di commissioni finanziarie e accessorie e oneri assicurativi, non maturati e non rimborsati, a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 14.04.2010 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 15.04.2014, oltre agli interessi legali e alla refusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate nella somma di € 500,00.

L'intermediario convenuto non si è costituito.

### DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di rimborso delle voci commissionali e degli oneri assicurativi collegati a un contratto di prestito contro cessione del quinto, anticipatamente estinto e ceduto prima della sua estinzione a una SPV nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione.

Sulla individuazione del soggetto legittimato passivo in tali ipotesi si è di recente pronunciato il Collegio di Coordinamento, il quale ha affermato che *“il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l'indebitato, e, di conseguenza, debitore della*



*prestazione restitutoria è l'accipiens del pagamento*" (Coll. Coord., decisione n. 6816 del 2018).

Nel caso di specie, questo Collegio reputa che sussista la legittimazione passiva in capo all'intermediario convenuto, in quanto *Servicer* della SPV. Segnatamente, la qualità di *Servicer* si ricava dalla presenza del logo dell'intermediario sul conteggio estintivo e sulla liberatoria rilasciati alla cliente. In quanto gestore, dunque, è stato l'intermediario convenuto ad avere ricevuto il pagamento ed è pertanto lui a dovere rispondere, quale *accipiens*, della richiesta di rimborso ex art. 125 *sexies* TUB.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento si deve rilevare la natura *recurring* delle "Commissioni bancarie", atteso che il contratto non descrive le attività rispetto alle quali esse sono corrispettive. Parimenti *recurring* sono la "Commissione di intermediazione", in quanto volta a remunerare anche attività destinate a svolgersi in corso di rapporto, sia i premi assicurativi. Quanto a questi ultimi infatti, ribadita l'adesione al costante orientamento che afferma la legittimazione passiva dell'intermediario a fronte della pretesa restitutoria del cliente (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014), si rileva che il contratto ne esclude la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata e che non sono state versate in atti le condizioni di Polizza. Detti oneri, dunque, vanno rimborsati secondo il criterio proporzionale.

Il Collegio, pertanto, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, di cui v'è evidenza in atti, reputa che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto seguente:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	51	rate residue	69					
Oneri sostenuti								
<i>Commissione bancaria/finanziaria</i>				recurring	735,00	422,63	0,00	422,63
<i>Commissione intermediario finanziario</i>				recurring	3.910,17	2.248,35	0,00	2.248,35
<i>Oneri assicurativi</i>				recurring	423,36	243,43	0,00	243,43
<i>Ristoro voci</i>							479,05	-479,05
<b>Totale</b>								<b>2.435,36</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di refusione delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta, stante la naturale seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.435,36.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI